




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1474-A

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico
connesso al fenomeno bradisismico nell'area
dei Campi Flegrei

(Conversione in legge del DL n. 140/2023)

N. 140 – 30 novembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1474-A

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico
connesso al fenomeno bradisismico nell'area
dei Campi Flegrei

(Conversione in legge del DL n. 140/2023)

N. 140 – 30 novembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 5, COMMA 2-BIS (EMENDAMENTO 5.100 DEL GOVERNO E SUBEMENDAMENTI 0.5.100.1 E 0.5.100.4)	- 4 -
RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO	- 4 -
ARTICOLO 6 (EMENDAMENTI 6.3 E 6.12)	- 5 -
MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RISPOSTA OPERATIVA TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE	- 5 -
ARTICOLO 7, COMMA 1	- 7 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 7 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1474-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Zinzi (Lega)
Commissione competente:	VIII Commissione (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalla Commissione VIII (Ambiente) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole senza condizioni nella seduta del 15 novembre 2023.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 122 del 24 ottobre 2023.

Gli emendamenti e i subemendamenti approvati in sede referente non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 5.100, del Governo, cui invece è stata allegata una relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito considerate dalla relazione tecnica o che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 5, comma 2-bis (Emendamento 5.100 del Governo e subemendamenti 0.5.100.1 e 0.5.100.4)

Relazione sul programma di adeguamento del sistema di trasporto

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente - prevedono che il Presidente della regione Campania, in qualità di Commissario straordinario per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico ¹, trasmetta² al Governo e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento (primo periodo).

Inoltre, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Campania individua le risorse, tra quelle risultanti disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo (*vedi sopra*), da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione per l'anno 2024 delle medesime gallerie. Per tali attività il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, di ANAS S.p.a cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività nel limite delle risorse disponibili (secondo periodo).

La **relazione tecnica** (riferita all'emendamento governativo che ha introdotto il primo periodo) afferma che le disposizioni del primo periodo hanno ad oggetto un incumbente procedimentale da adempiere nell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali, con la conseguenza che dalla relativa attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I due subemendamenti approvati (uno di carattere ordinamentale e uno con cui è stato introdotto il secondo periodo) non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario

¹ Nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

² Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

straordinario per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto medesimo, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno ad oggetto un'incombenza procedimentale da adempiere nell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali, con la conseguenza che dalla relativa attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si formulano dunque osservazioni.

Si prevede altresì che la regione Campania individui le risorse, tra quelle disponibili in esito alle attività sopra delineate, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione per l'anno 2024 delle medesime gallerie. Per tali attività il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, di ANAS S.p.a cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività nel limite delle risorse disponibili.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che quest'ultima disposizione, introdotta con subemendamento non corredato di relazione tecnica, individua una nuova ulteriore destinazione di risorse già stanziata e destinata a spesa, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Appare tuttavia necessario precisare che tale destinazione, essendo di carattere obbligatorio, sia comunque subordinata alla presenza di risorse disponibili all'esito della predetta ricognizione.

ARTICOLO 6 (Emendamenti 6.3 e 6.12)

Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile

Le modifiche, approvate durante l'esame in Commissione, intervengono sull'articolo 6 del provvedimento.

Il testo iniziale dell'articolo 6 ha, fra l'altro, disposto che - per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei - la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

- al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile [comma 1, lettera a)];
- all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile [comma 1, lettera b)];
- all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione [comma 1, lettera c)].

Il testo originario della norma prevede, altresì, che la Città metropolitana di Napoli provveda all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione sopra illustrata nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro (comma 2). A tale onere si dà copertura imputando l'intera spesa nel 2023 (comma 5).

Le modifiche prevedono che l'impiego di personale, sopra descritto, sia consentito per ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti e rideterminano l'onere in 6,8 milioni di euro in luogo di 4.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame integrano la dotazione finanziaria prevista per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. Le modifiche approvate dalla Commissione di merito prevedono che, nel quadro della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati coordinata dalla Città metropolitana di Napoli, possa essere reclutato personale per un arco temporale di ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti. Parallelamente, le modifiche in esame elevano da 4 a 6,8 milioni di euro, sempre per l'anno 2023, il limite massimo della spesa autorizzata in favore dei comuni che procederanno al predetto reclutamento. Si rammenta, inoltre, che durante l'esame del testo originario del presente decreto-legge presso la Commissione Bilancio in sede consultiva, è stata avanzata una richiesta di chiarimenti circa il fatto che l'intero onere fosse stato imputato al 2023 sebbene l'impiego di personale fosse previsto anche nell'anno 2024. Con riguardo a tali rilievi la rappresentante del Governo nella seduta del 15 novembre 2023 ha affermato che le risorse saranno trasferite ai comuni interessati nell'anno 2023 e saranno impiegate secondo

il profilo temporale dei relativi interventi e che l'utilizzo delle risorse non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Alla luce di quanto premesso, il Governo dovrebbe chiarire se che anche l'ulteriore spesa di 2,8 milioni, trasferita ai comuni nel 2023 e prevedibilmente impiegata nel 2024 e 2025 (in forza del prolungamento dell'arco temporale di utilizzo del personale), non determini effetti sui saldi di indebitamento e fabbisogno come sembra evincersi dal testo della disposizione. In particolare, in tal caso dovrebbe essere chiarito sulla base di quale procedura possano essere già state imputate ai tendenziali di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi 2024 e 2025 spese ancora non autorizzate dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 7, comma 1
Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, al comma 1 dell'articolo 7 è stato incrementato l'importo degli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6, prevedendosi che agli ulteriori oneri, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, fermo restando quanto osservato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato Fondo³ sono disponibili per l'anno 2023 circa 10,3 milioni di euro.

³ Iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.